



COMUNE DI CAPACI

AREA METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Tecnico AREA IV - Urbanistica

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Matrice del Comune di Capaci" ai sensi del comma 2 lett.b) dell'art. 1 della L. 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 e dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii tramite RDO sul MePa - CUP: C17H21008670001- CIG: 934405916C

Stazione Appaltante:	Comune di Capaci (PA)
Indirizzo:	Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)
Indirizzo del profilo committente e stazione appaltante:	www.comune.capaci.pa.it
Punti di contatto:	AREA IV – Urbanistica - Servizio Manutenzione
Resp.Unico del Procedimento:	Dott. Urb. Paolo Modica
Recapito telefonico:	091 8673211/214
Indirizzo posta elettronica certificata:	urbanistica.comunecapaci@pec.it
Indirizzo email:	urbanistica@comune.capaci.pa.it
CUP:	C17H21008670001
CIG:	934405916C
CAT :	OG3 - cpv: 45233141-9

PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato alla lettera di invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative ed esplicative relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara indetta dal Comune di Capaci – Area IV – Urbanistica Servizio manutenzione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei **“Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Matrice del Comune di Capaci ”**.

L’affidamento in oggetto regolato da apposita determinazione a contrarre ed indizione procedura di gara avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/16 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 come modificata dalla Legge 108/2021 mediante procedura negoziata senza bando di gara, con il **criterio del prezzo più basso** e vantaggioso per l’Ente **rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara** ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16 facendo ricorso all’utilizzo del Me.PA. come previsto e consentito dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16.

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/16 si rende noto che il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 27/05/2022.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato in Capaci (PA) - Centro Storico.

OGGETTO DELL’APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA, FINANZIAMENTO DELL’OPERA

- 1.1. L’appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e provviste necessarie per dare il lavoro di recupero e riqualificazione compiutamente eseguito secondo le previsioni del progetto esecutivo dei **“Lavori per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Matrice del Comune di Capaci ”** approvato con deliberazione di G.M. n.95 del 16/05/2022.
- 1.2. L’affidamento dell’appalto avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1 della Legge 120/2020 comma 2 lett. b) in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 e come modificato dalla Legge 108/2021 mediante procedura negoziata senza bando di gara e con il criterio del prezzo più basso e vantaggioso per l’Ente rispetto all’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. 50/16 facendo ricorso all’utilizzo del Me.PA. come previsto e consentito dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16
- 1.3. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad **€ 556.509,88** (euro cinquecentocinquantaseicinquacentonove/88), di cui **€ 50.851,62** (euro cinquantamilaottococinquantuno/62) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai fini del comma 16 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/16 e del comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’importo del costo della manodopera è stato stimato in **€ 58.887,97** (euro cinquantottomilaottocottantotto/97) pari al 10,50% dell’importo complessivo dei lavori.
- 1.4. L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad **€ 505.658,26** (euro settecentosessantatremilaseicentonovanta/014) IVA esclusa.
- 1.5. Con riferimento all’importo totale dei lavori, in considerazione di quanto previsto dal comma 7 dell’art.32 e dal comma 7 dell’art. 43 del D.P.R. 207/10 e di quanto indicato dall’art. 3 del D.Lgs. 50/16, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavorazioni omogenee generali e specializzate previste nell’appalto risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione e obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incidenza % importo complessivo	Prevalente o scorporabile	Subappaltabili	Incidenza % della manodopera
Strade e relative opere complementari	OG3	II	SI	505.658,26	100,00	Prevalente	SI	10,50

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ai fini della partecipazione al presente appalto è richiesta la qualificazione dell'operatore economico (O.E.) per le categorie e classifiche indicate nella precedente tabella ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/10 e degli artt. 83 ed 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Pertanto gli OO.EE. dovranno essere dotati di apposita certificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

A tal proposito si precisa che i concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/10.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la superiore disposizione di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/10 che abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3» - «Strade e relative opere complementari ». In particolare risulta dalla visione della tabella discende quanto di seguito indicato:

Categoria prevalente

OG3) “Strade e relative opere complementari”

€ 556.509,88

Per partecipare alla presente procedura è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dall'art. 61 del D.P.R. 207/10 e dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

OG3) Strade e relative opere complementari

Classifica II

In merito alle categorie sopra indicate si precisa quanto di seguito esposto.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Trova comunque applicazione quanto prescritto all'art. 92 del D.P.R. 207/10 considerata comunque l'esigenza del possesso dei requisiti di esecuzione di cui al D.M. 37/08 per l'esecuzione delle opere rientranti nelle categorie specialistiche impiantistiche

- 1.6. L'intervento trova *copertura finanziaria nel Bilancio Comunale 2022 sul Capitolo 22787 Missione 05- Programma 01-Titolo 2- Macroaggregato 02 che presenta sufficiente disponibilità per la realizzazione dell'intervento.*** Il Comune di Capaci, quale stazione appaltante, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato nel capitolato speciale di appalto e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetta e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

2.1 Documentazione disponibile

La documentazione progettuale e la documentazione di gara comprensiva degli allegati da utilizzare per partecipare alla gara sono disponibili sulla RdO della piattaforma telematica del MEPA nonché sul sito istituzionale del Comune di Capaci “www.comune.capaci.pa.it” alla sezione

“Amministrazione Trasparente” sottosezione di 1° livello “Bandi di gara e contratti (avvisi ed affidamenti)” sottosezione di 2° livello “Bandi di gara” in coerenza con le previsioni di cui agli artt. 29 e 53 comma 2 del Codice.

In particolare la documentazione di gara comprende:

- a) Schema lettera di invito
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
- d) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)¹
- e) Modello 1: Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale
- f) Modello 2: Dichiarazione requisiti soggettivi
- g) Modello 3: Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo
- h) Modello 4: Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza
- i) Modello 5.1: Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento
- j) Modello 5.2: Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario
- k) Modello 6: Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA
- l) Modello 7: Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità del Comune di Capaci
- m) Modello 8: Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici
- n) Modello 9: Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti del Comune di Capaci
- o) Modello 10: Dichiarazione impegnativa
- p) Modello 11: Schema di offerta economica

La documentazione a corredo del progetto esecutivo comprende:

ELABORATI GENERALI	
00	Elenco elaborati
RELAZIONI	
01	Relazione generale
02	Relazione specialistica: elementi di arredo urbano e pavimentazione
03	Regesto Fotografico
04	Piano di Sicurezza e coordinamento
05	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
ELABORATI GRAFICI / Stato di Fatto	
06	Inquadramento Generale
07	Planimetria Stato di Fatto - Piazza Matrice
ELABORATI GRAFICI / Stato di Progetto	
08	Planimetria Stato di Progetto - Piazza Matrice
09	Particolari costruttivi

¹ Da utilizzarsi in alternativa all'utilizzo della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante

ELABORATI ECONOMICI E TECNICO - AMMINISTRATIVI	
10	Computo metrico estimativo
11	Computo metrico estimativo: Oneri per la sicurezza
12	Elenco prezzi
13	Analisi prezzi
14	Incidenza della manodopera
15	Quadro economico
16	Capitolato Speciale d'Appalto
17	Schema di contratto
18	Cronoprogramma

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di chiarimenti e/o quesiti scritti esclusivamente in lingua italiana da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica del MEPA in relazione alla specifica RdO alla sezione “Comunicazione con i fornitori” non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma telematica alla sezione “Comunicazione con i fornitori”

Non saranno ammesse richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la scadenza sopra indicata.

Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara e non saranno ammessi quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D.Lgs. 50/2016 o altre leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero consulenze e valutazioni pre-gara.

Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti siano di interesse generale, le risposte, alle domande formulate in forma anonima, saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma digitale nell’apposita sezione “Comunicazione ai fornitori”; pertanto, considerato che le suddette risposte avranno a tutti gli effetti valenza interpretativa e/o integrativa della lettera di invito e del disciplinare di gara, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la suddetta sezione del MePa in ordine alle informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

2.3 Comunicazioni

Ai fini dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice.

Salvo quanto espressamente disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora scambiate mediante l’utilizzo della piattaforma telematica tramite la sezione “Comunicazione con i fornitori” e quindi dal portale l’operatore economico potrà consultare le comunicazioni della Stazione Appaltante, rispondere direttamente o inviare proprie comunicazioni inerenti la procedura. Detto strumento verrà usato anche per le comunicazioni di

esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto.

Qualora necessari, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo della Stazione Appaltante lavoripubblici.comunecapaci@pec.it ed all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1. Possono partecipare alla presente procedura di affidamento di appalto gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie e classifiche indicate nel precedente paragrafo 1.5 e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In particolare, come precisato dall'art. 2 bis della L. 120/2020, possono partecipare tutti gli OO.EE. costituiti da:

- ✓ operatori economici con idoneità soggettiva di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

- ✓ operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del Codice ed operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- ✓ operatori economici stranieri alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice

3.2. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) e per raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) *si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.*

Ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, per i consorzi di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'art 45 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. si rimanda a quanto previsto all'art. 47 comma 2 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dell'art. 48 comma 3 del Codice, tutti i soggetti componenti dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice devono essere in possesso singolarmente dei requisiti generali e speciali di qualificazione di cui al presente avviso.

Ai sensi del comma 4 dell'art.48 del Codice degli Appalti nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai sensi del comma 8 dell'art.48 del Codice degli Appalti, nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e anche contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno, con un unico atto (ai sensi del comma 12 dell'art. 48 del Codice), mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti specificando nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi del comma 13 dell'art. 48 del Codice, il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell'art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Ai sensi dei commi 15 e 16 dell'art. 48 del D.lgs. 50/16, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi del comma 5 dell'art.48 del Codice degli Appalti, l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o ad una aggregazione di rete. *Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.*

Ai sensi del comma 6 dell'art.48 del Codice e dell'art. 92 del Regolamento, ai fini del possesso dei **requisiti di qualificazione**, si rappresenta quanto di seguito esposto:

- ✓ per i raggruppamenti temporanei, i GEIE, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti ed i lavori saranno eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta;
- ✓ per i raggruppamenti temporanei, i GEIE, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, i requisiti professionali, economico-finanziario e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e per il relativo importo mentre nella categoria scorporata ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; i requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo in tal modo, un raggruppamento di tipo misto.

A tal fine, nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o un'associazione nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi del 2° periodo del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art. 105 del codice degli appalti quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai sensi del 2° periodo del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Trova applicazione anche il comma 19 ter dell'art. 48 del Codice.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, l'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, in caso di procedure ristrette o negoziate l'operatore economico invitato individualmente, ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Trova applicazione quanto previsto in caso di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o del mandante ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia richiamate ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

In relazione alle disposizioni richiamate dalla normativa antimafia si precisa che, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 159/2011 ed ss.mm.ii., qualora taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84 comma 4 ed all'art. 91 comma 6 del D.Lgs 159/11, interessa un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/11 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ed inoltre la sostituzione può essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano successivamente alla stipulazione del contratto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del Codice, il curatore della procedura di fallimento autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata al fallimento con l'autorizzazione del giudice delegato.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice, alle imprese che hanno depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161 del R.D. 16/3/1942 n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Inoltre per partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo ed il momento del deposito del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo previsto dall'articolo 163 del R.D. 16/3/1942 n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto; tuttavia l'impresa è obbligata a presentare in sede di gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/42 ed ss.mm.ii. che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto come richiamato al comma 6 dell'art. 186 del predetto regio decreto

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi del comma 14 dell'art. 48 del Codice, ***le aggregazioni tra imprese aderenti al***

contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano in quanto compatibile, *la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei* e quindi, tra l'altro, al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, è vietato partecipare alla presente procedure anche in forma individuale mentre le imprese retiste non partecipanti alla gara possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3, della Legge 33/09 di conversione del D.L. n. 5/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.³ L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

4. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/16 ed ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

³ Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, **per una specifica gara**, deve essere **confermata** all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante.

In assenza di dichiarazione di ricorso all'avvalimento ove consentito, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto delle opere o dei lavori dichiarato in fase di gara potrà essere concesso, previa autorizzazione, della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) l'affidatario del subappalto dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. In via subordinata e qualora ammissibile, si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 ossia:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante; pertanto il subappalto non comporterà alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della completa e perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata e dei danni che dovessero derivare all'A.C. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. Pertanto l'O.E. incaricato si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.C. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'aggiudicatario, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del Codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario, ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del Codice, è solidalmente responsabile con i subappaltatori dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dei commi 7 e 18 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore deposita presso la stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Al momento del deposito del contratto di subappalto o di cottimo l'affidatario dovrà allegare:

- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- ✓ la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice in relazione alla prestazione subappaltata eventualmente corredata dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
- ✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; a tal fine

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione Appaltante procederà a richiedere all'O.E. l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale e perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto e che in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, l'A.C. non autorizzerà il subappalto.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 105 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del Codice con l'eventuale attuazione di quanto richiamato al comma 11 dell'art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 105 del Codice, l'affidatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto ed a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica dimostri la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'A.C., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi del comma 19 dell'art. 105 del Codice, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (**divieto di subappalto a cascata**).

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice, l'appaltatore è obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore richiamati al comma 7 del citato art. 105 del Codice.

Ai sensi del comma 20 dell'art. 105 del Codice, le disposizioni ivi richiamate si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti che non sono subappalti**, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Per tutto quanto non indicato o previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

5. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lett. f) del Codice, o alle esperienze professionali pertinenti, richiesti per la partecipazione alla gara, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice (quali iscrizione alla CCIAA o ad specifici Albi ecc..) o, ai sensi del comma 10 dell'art. 89 del Codice, per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 ed ss.mm.ii..

L'operatore economico che intende fare ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del codice, dovrà presentare unitamente alle dichiarazioni pertinenti debitamente compilate attestanti il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e dei requisiti tecnici e di qualificazione (moduli 5.1 e 5.2) o il proprio DGUE debitamente compilato corredati dall'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una copia originale o autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto pena l'esclusione.

In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà contenere e riportare la specificazione in modo compiuto, esplicito ed esauriente dei seguenti elementi:

- oggetto;
- specificazione dettagliata dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (risorse, mezzi prestati ecc.);
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento anche relativamente alla indicazione del corrispettivo o dell'utilità o interesse sottostanti di natura direttamente o indirettamente patrimoniale riferibile all'ausiliaria.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89, l'O.E. ausiliario deve possedere i requisiti pertinenti con i criteri di selezione a norma dell'art. 83 del Codice e non deve trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice come da dichiarazioni rese in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, ovvero mediante dichiarazioni rese secondo i moduli allegati 5.1 e 5.2.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 89 del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliario sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'O.E. ausiliario; a tal fine in qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliario, la commissione di gara comunicherà l'esigenza al RUP, il quale richiederà per iscritto tramite la piattaforma telematica alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" o in via subordinata tramite pec, ai sensi dell'art. 76 del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliario, assegnando un termine congruo e perentorio per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliario subentrante nonché il nuovo contratto di avvalimento; in caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 89 del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie ma l'ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto (**divieto di avvalimento in cascata**).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che più concorrenti si avvalgano della stessa impresa ausiliaria e che partecipino alle procedure sia l'ausiliario che il concorrente ausiliato.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'operatore che partecipa alla gara al quale è rilasciato il certificato di esecuzione mentre, a tal fine, l'O.E. ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa che sarà sanabile, mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non si potrà procedere al soccorso istruttorio – e quindi deriverà l'esclusione dalla procedura di gara – allorché l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile per esempio per mancanza di qualsivoglia indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione in merito ai mezzi, al personale e alla loro esatta quantificazione numerica ovvero per l'assenza dell'indicazione del corrispettivo o dell'utilità riferibile all'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento ovvero qualora il contratto preveda clausole condizionanti di tipo potestativo tali da non consentire la certezza dell'impegno contenuto nel contratto stesso in quanto causa di invalidità del contratto.

6. CAUZIONI E GARANZIE

Per la partecipazione alla gara, l'operatore economico partecipante non deve presentare alcuna garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76 del 16/7/2020.

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una **garanzia definitiva** nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 del Codice tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

A tal fine, ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 103 del Codice si precisa che:

- ✓ la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- ✓ la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- ✓ a richiesta dell'A.C. l'operatore economico deve provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore
- ✓ la mancata costituzione della garanzia determina la **decadenza** dell'affidamento e l'**acquisizione** della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità e dai soggetti di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva permarrà fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Al momento della **stipula** del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre altresì la polizza di cui al comma 7 dell'art. 103 del Codice:

- ✓ per i danni di esecuzione di importo pari all'importo del contratto;
- ✓ per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di importo pari ad € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Inoltre si sottolinea che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, l'erogazione dell'**anticipazione** del prezzo nel limite del 20% dell'importo contrattuale è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Si rammenta che, ai sensi del comma 10 dell'art. 103 del Codice, in caso di **raggruppamenti temporanei** le garanzie fideiussorie definitive e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Si precisa che, le garanzie che l'O.E. dovrà presentare ai fini del comma 1 dell'art. 103 (cauzione definitiva), del comma 18 dell'art. 35 (anticipazione) e del comma 6 dell'art. 103 (pagamento della rata di saldo) del Codice, come prescritto al comma 9 dell'art. 103 del Codice, dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al D.M. 19/1/18 n. 31.

Per ulteriori dettagli in merito ai contenuti e modalità di presentazione delle richiamate garanzie si rimanda a quanto indicato anche agli artt. 5.6÷5.8 del capitolato speciale di appalto.

7. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata ovvero fino all'aggiudicazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 2 e dell'art. 216 comma 13 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, professionali e speciali (tecnico organizzativo ed economico-finanziario) avverrà prioritariamente attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP) per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento con la

delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con deliberazione n. 157 del 17/02/2016 ed ss.mm.ii.

Si sottolinea e resta inteso che nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento/collegamento del sistema AVCPass, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPass o per qualsivoglia ragione se alla data della verifica, il sistema AVCPass o il collegamento non risultassero pienamente operanti e le informazioni non saranno o potranno essere disponibili la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara (anche eventuali OO.EE. indicati quali ausiliari o subappaltatori) devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute ed acquisire, mediante il CIG associato alla gara, il PASSOE di cui all'art. 2 comma 3, lett. b) della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 come aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 da stampare e produrre in sede di partecipazione alla gara e trasmettere i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue: - in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andrà allegato unico PassOE contenente l'intero raggruppamento; - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici ; in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs.50/2016, andrà allegato un unico PassOE contenente l'indicazione del Consorzio e le consorziate esecutrici.

Si evidenzia agli operatori economici che la mancata presentazione del PASSOE, può essere integrata mediante l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 89 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, in quanto integrazione documentale, mentre è causa di esclusione dalla procedura l'insussistenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione, della registrazione AVCPASS presso il portale ANAC, atteso che la stessa non costituisce tanto una dichiarazione, quanto una procedura articolata, e la sua omissione rappresenta un'irregolarità essenziale e insanabile. *Una regolarizzazione ex post, sarebbe adempiere tardivamente ad un obbligo di legge (cfr. TAR Palermo, 15 gennaio 2016, n. 150; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 6 novembre 2017, n. 11031; TAR Milano, sez. IV, n. 970 del 30 aprile 2019).*

Ai sensi dell'art. 1 comma 65/67 della L. 266/2005 e dell'art.2, comma 3.B, della Delibera n.111/2012 dell'AVCP (oggi ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 08/05/2013 e del 05/06/2013 e dalla Delibera n. 1121 del 29/12/20, i concorrenti, a pena di esclusione, devono procedere al pagamento del contributo a favore dell'ANAC ed alla conseguente dimostrazione in sede di gara.

Ai sensi della Delibera n. 1121 del 29/12/20, la misura della suddetta contribuzione è pari ad € 70,00# (Euro settanta/00).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dalla sola Impresa capogruppo mandataria.

Sul sito dell'ANAC <http://www.anticorruzione.it>, alla sezione PORTALE DEI PAGAMENTI è possibile consultare tutte le istruzioni operative per procedere al pagamento del contributo.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata all'offerta che sarà presentata. Si precisa che il mancato inserimento del presente documento all'interno della Busta virtuale "A – Documentazione amministrativa" non sarà motivo di esclusione dalla gara mentre costituirà motivo di esclusione la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento della somma dovuta a titolo di contribuzione entro i termini di ricezione dell'offerta ai sensi dell'art. 3 della Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/17.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 ed ss.mm.ii..

9. SOPRALLUOGO

Per la formulazione dell'offerta da parte degli OO.EE., non è previsto alcun obbligo di sopralluogo e visita dei luoghi.

Qualora, al fine di pervenire alla formulazione di un'offerta maggiormente consapevole, l'O.E. interessato volesse procedere alla visita dei luoghi facoltativa, il sopralluogo potrà essere effettuato in tutti i giorni feriali lavorativi dalle 8:30 alle 13:00 ed il lunedì dalle 15:00 alle 17:30 previa concordamento con la stazione appaltante.

A tal fine, le imprese che devono effettuare il sopralluogo, devono necessariamente prenotarsi. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite piattaforma Me.Pa. alla sezione "Comunicazione con i fornitori" della RdO e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo ed il termine per l'esecuzione dei sopralluoghi scadrà alle ore 12:00 del terz'ultimo giorno feriale lavorativo antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 3.2 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

In caso di visita dei luoghi, la stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.

10. DURATA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **152 (centocinquantadue) giorni naturali e consecutivi** a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato all'art. 2.10 del CSA.

Si precisa che in caso di aggiudicazione della procedura di gara, come anche previsto e consentito dall'art. 8 comma 1 lett.a) della L. 120/2020, sarà onere ditta appaltatrice di iniziare immediatamente l'esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione e conseguentemente di accettare fin d'ora l'eventuale consegna degli stessi sotto le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto.

A tal proposito si sottolinea che, in caso di inadempienza da parte dell'O.E. aggiudicatario all'avvio dei lavori in urgenza a seguito di richiesta dall'Amministrazione Appaltante come sopra indicato rimane facoltà del Comune di Capaci di avviare ogni e qualsivoglia azione, anche giudiziaria, a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel capitolato speciale di appalto.

11. PAGAMENTI E PENALI

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura secondo le modalità stabilite agli art. 2.15 del “Capitolato speciale di appalto” e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 192/2012 ed ss.mm.ii..

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che l'operatore economico concorrente, semplicemente con la formulazione di offerta, accetta di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del Codice, la Stazione Appaltante erogherà all'esecutore l'anticipazione nel limite del 20% del valore del contratto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione; l'erogazione sarà subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione ed alle prescrizioni, modalità e condizioni richiamate nell'art. 35 del Codice.

Si precisa che la liquidazione delle fatture potrà avvenire solo dopo l'ottenimento dell'attestazione di regolarità contributiva della ditta in corso di validità. Le fatture elettroniche, oltre che i dati previsti dall'art. 42 del succitato D.L. 66/2014 (CIG, estremi dell'impegno spesa, ecc...), dovranno contenere obbligatoriamente anche il Codice Univoco Ufficio e la scissione dei pagamenti (split payment) ed essere corredate dalle necessarie dichiarazioni sui flussi finanziari essendo il contratto soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/10.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contrattuali per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali si prevede l'applicazione delle penali richiamate all'art. 5.12 e segg. del capitolato speciale di appalto definite in una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale fino ad un massimo del 20 per cento dell'importo netto contrattuale ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della Legge 108/2021.

Resta inteso che il Comune di Capaci avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per i ritardi nell'espletamento dei lavori o per la rinuncia agli stessi ed il rimborso delle spese sostenute dal Comune per un nuovo affidamento fatta salva ed impregiudicata l'eventuale azione di rivalsa in sede civile e penale.

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

13. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma del Me.Pa. disponibile all'indirizzo web: <http://www.acquistinrete.it>

Ogni operatore economico invitato alla partecipazione alla presente procedura di gara dovrà inserire la documentazione richiesta nella lettera di invito e nel disciplinare di gara sulla piattaforma telematica del MEPA entro e non oltre i termini di scadenza indicati nella RdO.

Oltre il termine perentorio stabilito nel bando di gara non sarà consentita la disponibilità di presentare offerta.

Ogni operatore economico interessato potrà procedere nei termini di scadenza a inoltrare telematicamente il “plico informatico” secondo le indicazioni riportate nella procedura di RdO del

MePa.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

Non saranno ammesse offerte irregolari, equivoche, condizionate, parziali, indeterminate, plurime, in aumento o che non accettino chiaramente le condizioni poste ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni definite dai documenti di gara.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, ritenendo indenne e restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento dei servizi di connettività e della piattaforma.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, la piattaforma segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nel caso di avvalimento o di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, dovranno essere fornite le informazioni di tutti i singoli partecipanti, indicando altresì espressamente la specifica dei ruoli (ausiliata/ausiliaria - mandante/mandataria – capofila/consorziata).

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti dei concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le condizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale in formato p7m, e volendo anche in forma olografa, da parte del rappresentante legale del concorrente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso ovvero da un procuratore allegando, in tal caso, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il dichiarante dovrà allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; si precisa che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, troverà applicazione il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14.
14.
14.
14.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE (qualora utilizzato), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta costituiti prima della presentazione della stessa. A tal proposito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

In termini generali si precisa che ai fini del soccorso istruttorio si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione ANAC n. 1 dell'08/01/2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- qualsiasi irregolarità afferente all'offerta economica non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE (qualora utilizzato) e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle lavorazioni/categorie ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea.

Inoltre la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5 del D.Lgs. n.

15. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

- Secondo le indicazioni e le procedure della RdO su piattaforma Me.Pa.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
- previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente procedura e modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
- di non procedere alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come richiamato all'art. 74 del capitolato speciale di appalto qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero finanziatore.

16. REVOCA, RECESSO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Premesso che, con la semplice partecipazione alla procedura di affidamento il concorrente dichiara di prendere atto ed accettare che qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore (nello specifico Assessorato Reg.le dell'Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti), il Comune di Capaci si riserva la facoltà, per impossibilità sopravvenuta, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna dei lavori ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione dei lavori senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico concorrente e/o aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16 come anche richiamato nel capitolato speciale di appalto con l'ulteriore condizione che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccetto e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento, si precisa che trova applicazione comunque quanto previsto in materia di revoca da parte della Stazione Appaltante dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii.

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla **revoca** dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

Fermo restando quanto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D.Lgs 159/11 ed ss.mm.ii., l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di **recedere** dal contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16.

Inoltre si precisa che:

- ✓ a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni ed opere effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso;
- ✓ il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita da parte dello stesso del diritto a qualsiasi pagamento e/o rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/16, è fatto divieto all'O.E. appaltatore di **cedere il contratto**, a pena di nullità della stessa cessione ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del Codice. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può **cedere i crediti** derivanti dal contratto con le modalità e le condizioni prescritte dall'art. 106 co.13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'A.C.. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Si specifica che non sarà ammissibile ed accettabile la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo alla presente procedura di affidamento, al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'O.E. appaltatore medesimo, riportando il CIG.

Per il caso di **sospensione** del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/16 ed in particolare se la sospensione o le sospensioni, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superano sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità e secondo le previsioni di cui al comma 2 del suddetto articolo. Trova applicazione quanto specificatamente richiamato dalla Legge 120/2020

Per quanto riguarda la **risoluzione** del contratto si rimanda alle prescrizioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/16 ed a quanto previsto in materia dal codice civile per quanto applicabile.

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto in ogni momento mediante idoneo provvedimento e previa diffida, *per decadenza dei requisiti morali e particolari* dell'affidatario del comma 2 dell'art. 108 del D.lgs. 50/16 o *per inadempimento* ai sensi dell'art. 1453 del c.c se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni caso di grave ed ingiustificato inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolute e regolarmente eseguite al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali, la decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto¹⁶ e l'escussione della cauzione definitiva rimanendo impregiudicato il diritto da parte della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento

Per clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto potrà essere **risolto** di diritto per inadempimento, qualora durante lo svolgimento siano state applicate penali il cui importo

¹⁶ Valutato secondo quanto indicato al comma 8 dell'art. 108 del Codice

complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale. In tale ipotesi la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e restando salvo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Il contratto può altresì essere **risolto in danno** all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 ad esso addebitabili;
- b) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- c) cessione del contratto;
- d) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;
- e) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'esecuzione dell'appalto;
- f) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'art. 3 della L. 136/10;
- g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;
- h) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- i) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs 59/2011 ed smi;
- j) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- k) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 42 del Codice.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso e ad avviare le attività di ripiegamento di cui al comma 9 dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti, l'A.C. interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. L'A.C. procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Si precisa che con riferimento alla **revoca, al recesso, alla cessione del contratto e dei crediti, alla sospensione ed alla risoluzione del contratto trova comunque applicazione quanto espressamente previsto e richiamato nel D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e nel Capitolato Speciale di Appalto.**

17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici si procederà, qualora ammissibile, al ricorso all'accordo bonario o ad atto transattivo nel rispetto del codice civile di cui agli artt. 205 e 208 del Codice.

Comunque tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 ed ss.mm.ii., sono devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Palermo essendo esclusa la competenza arbitrale.

18. PROCEDURE DI RICORSO

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sicilia, SEZIONE di Palermo, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Sicilia sopra indicato.

19. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

20. ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- ✓ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- ✓ in relazione alle ammissioni ed esclusioni, fino al provvedimento relativo pubblicato sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana, sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✓ in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- ✓ in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, c.5, del D.Lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che il concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, coperte pertanto da riservatezza. In proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica, coperte da riservatezza deve, pertanto, essere accompagnata, da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretate; fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

- 1) Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice, sono considerate irregolari le offerte:
 - a) che non rispettano quanto prescritto nei documenti di gara;
 - b) che sono pervenute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara;
 - c) che la commissione aggiudicatrice giudichi anormalmente basse.
- 2) Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice, sono inammissibili le offerte:
 - a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
 - b) che non hanno la qualificazione necessaria;
 - c) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.
- 3) Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità ovvero errori o contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la lettera di invito, il disciplinare e altri elaborati e documenti. Le correzioni e/o integrazioni verranno comunicate a tutti i concorrenti attraverso la piattaforma telematica.
- 4) Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta; i costi sostenuti dai partecipanti alla procedura di gara relativamente alla predisposizione della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica ed economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi.
- 5) Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate esclusivamente mediante la piattaforma telematica; qualora necessiti, in relazione a temporanea indisponibilità della piattaforma, si procederà a mezzo posta elettronica certificata (pec); pertanto il concorrente è tenuto ad indicare l'indirizzo di posta elettronica pec alla quale le comunicazioni saranno eventualmente inviate.
- 6) L'offerta presentata dal fornitore ed accettata dall'Amministrazione dovrà essere assoggettata all'imposta di bollo come chiarito dall'Agenzia delle Entrate anche con risoluzione 96/E/2013.
- 7) Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).
- 8) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:
 - ✓ di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e congrua e idonea o congrua o vantaggiosa in relazione all'oggetto del contratto ai sensi del comma 12 dell'art. 95 del Codice;
 - ✓ di sospendere, annullare e/o revocare, anche in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura di affidamento, ovvero di modificare o rinviare i termini o di non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto qualora sussistano o intervengano anche gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
- 9) La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori come anche richiamato all'art. 110 del Codice.
- 10) In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine prioritario: Invito - Disciplinare – Modelli.
- 11) Avverso il verbale di gara con la proposta di aggiudicazione è proponibile reclamo o contestazione al RUP entro 7 (sette) giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di 30 (trenta) giorni, al

TAR Sicilia - Sede di Palermo ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 104/10 (Codice del Processo Amministrativo).

- 12) Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si farà riferimento alla disciplina contenuta nel Codice degli appalti di cui D.Lgs. n.50/16 ss.mm.ii e nel Regolamento approvato con il D.P.R. n. 207/10, nella parte ancora vigente, nelle Linee Guida ANAC e, più in generale, alla vigente normativa in materia di appalti pubblici comunque correlata.
- 13) Si raccomanda a tutti gli operatori economici partecipanti e/o concorrenti di visitare frequentemente la piattaforma telematica Me.Pa. relativamente alla specifica RdO alla sezione "Comunicazioni con i fornitori" per verificare la presenza di eventuali chiarimenti o comunicazioni relativi al presente appalto, poiché gli stessi avranno valore di notifica ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Urb. Paolo Modica



**Per presa visione ed accettazione
L'OPERATORE ECONOMICO
Il legale rappresentante:
(Firma per esteso)**
